



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA SALVINI CAMPANIA  
IL PRESIDENTE**

Prot. n. 89 del 21.12.2023

Al Presidente del Consiglio Regionale  
On. Gennaro Oliviero

Ordine del giorno ai sensi dell'art. 123 del regolamento interno del Consiglio Regionale recante ad oggetto "Disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 118 del 5 agosto 2022 e ss.mm.ii. – Applicazione.

**Premesso che**

la legge n. 118 del 5 agosto 2022 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021") all'art. 3, comma 3, dispone che *"In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento alla procedura stessa, l'Autorità competente con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del codice della navigazione"*;

il termine di cui alla suddetta normativa è stato modificato dall'art. 10 quater, comma 3, legge n. 14 del 24 febbraio 2023 secondo il quale *"Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori"*;

dalla suddetta disposizione, quindi, consegue che il termine di vigenza delle concessioni di tutte le aree demaniali in corso è prorogato di un ulteriore anno;

la citata legge n. 14/2023, all'art. 1, comma 8, lettera b), ha altresì modificato la legge n. 118/2022, disponendo che "all'art. 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4 bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)";



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA SALVINI CAMPANIA  
IL PRESIDENTE**

**Considerato che**

al contempo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha altresì ufficializzato i dati elaborati dal Tavolo Tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime dai quali è emersa l'esistenza nel Paese di un'ampia disponibilità di aree demaniali libere tale da garantire l'applicazione della direttiva Bolkestein, escludendo perciò la necessità di avviare, relativamente alle attuali concessioni, procedure di evidenza pubblica secondo le regole comunitarie per la loro assegnazione;

quindi, con ogni evidenza, appare probabile che neppure in prosieguo occorrerà procedere, nell'intero territorio nazionale all'adozione di procedure ad evidenza pubblica in materia di concessioni demaniali risultando rispettati i principi di libera concorrenza a fondamento della ricordata direttiva Bolkestein;

**Preso Atto che**

a loro volta, le Sezioni riunite della Suprema Corte di cassazione, con sentenza del 23.11.2023, n. XXXXXX, hanno anche annullato le sent. n. 17/2021 e n. 18/2021 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria con le quali era stato stabilito che *"..... la proroga automatica delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative è in contrasto con il diritto comunitario e norme legislative che la dispongono non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione..."*;

**Tenuto conto che**

l'associazione che riunisce quasi tutte le imprese balneari della Regione Campania "Assodemateriali Campania", in riferimento alla suesposta normativa, ha già posto all'attenzione di tutti i sindaci dei Comuni campani interessati all'argomento le modifiche normative innanzi ricordate e il successivo intervento della massima Autorità giudiziaria onde facilitare l'adozione di un comportamento uniforme da parte degli Enti locali e conforme al vigente quadro di legge;

**Atteso che**

per quanto si apprende, qualche Comune della Provincia di Napoli, invece, insiste a non tener conto dell'evolversi normativo e giurisprudenziale e pertanto intenderebbe procedere, senza alcun supporto legittimante, alla pubblicazione di bandi per l'assegnazione di concessioni demaniali nel proprio territorio in violazione delle cennate disposizioni legali;



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA SALVINI CAMPANIA  
IL PRESIDENTE**

**Tutto ciò premesso e considerato**

si chiede al Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e controllo sovraordinato anche in materia di demanio e di svolgimento delle attività d'impresa nel territorio regionale, di formulare indirizzo a tutti i sindaci delle città balneari della Regione affinché adeguino la propria azione in materia al rispetto delle disposizioni normative e del preciso disposto giurisprudenziale in premessa ricordati.

Firmato

Severino Nappi

Stefano Caldoro

Francesco Cascone

Livio Petitto